



Saluzzo, lì 14 aprile 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 17/25/FISC

SOCIO –AMMINISTRATORE, ANCHE DIPENDENTE : PRECISE LIMITAZIONI PER LA DEDUZIONE DEI COMPENSI

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025, ha ribadito che un **amministratore-socio di una società di capitali può anche essere assunto come dipendente**, ma **il costo** relativo a questo rapporto di lavoro è **deducibile solo se sussistono due condizioni** fondamentali:

1. **Assoggettamento a un potere direttivo e gerarchico:** Il dipendente deve essere sottoposto a un potere direttivo e gerarchico da parte di un datore di lavoro terzo. Ciò significa che non può essere lui stesso a detenere il potere decisionale finale all'interno della società. In particolare:
 - **Struttura societaria non concentrata:** La subordinazione è esclusa se il socio detiene la maggioranza delle quote o il controllo degli organi amministrativi. È necessaria una governance che preveda organi distinti (es. consiglio di amministrazione) con poteri reali di emanare ordini e sanzioni.
 - **Atti concreti di comando:** Deve esistere documentazione che attesti:
 - Ordini specifici e istruzioni operative emanate da un organo superiore.
 - Meccanismi di vigilanza e controllo sull'attività lavorativa.
 - Applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.
2. **Diversità di mansioni:** Le mansioni svolte dal dipendente devono essere diverse da quelle proprie della carica di amministratore. Questo implica che il ruolo di lavoratore dipendente e quello di amministratore non possono sovrapporsi in termini di

responsabilità e compiti.

In particolare:

- **Separazione funzionale:** Le attività svolte come dipendente devono essere tecniche o operative (es. ruolo tecnico, commerciale), non sovrapponibili alle funzioni amministrative (approvazione bilanci, strategia aziendale).
- **Prova dello svolgimento:** È necessario documentare:
 - Descrizione analitica delle mansioni nel contratto di lavoro.
 - Registrazione degli orari di lavoro e rispetto di turni.
 - Retribuzione commisurata al ruolo dipendente, non alla carica sociale.

3. Elementi probatori rilevanti

- **Atto costitutivo e statuto:** Devono prevedere meccanismi che limitino l'influenza del socio-amministratore sulle decisioni gestionali (es. maggioranze qualificate per nomina/revoca amministratori).
- **Verbalì e delibere:** Atti che dimostrino l'esercizio concreto del potere direttivo da parte di altri organi (es. richieste di rendicontazione, modifiche unilaterali delle attività).
- **Testimonianze e circostanze esterne:** Prove che evidenzino la separazione tra ruolo decisionale e attività esecutiva (es. comunicazioni email, istruzioni scritte).

IN SINTESI: la Cassazione ha sottolineato **l'incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico**, poiché il cumulo di questi ruoli rende impossibile la necessaria diversificazione delle parti del rapporto di lavoro. Pertanto, per poter dedurre il costo del lavoro di un amministratore-socio assunto come dipendente, **è necessario dimostrare concretamente che sussistono sia il vincolo di subordinazione gerarchica sia la diversità delle mansioni rispetto alla carica sociale.**

La Cassazione ribadisce che l'onere probatorio grava sul lavoratore, richiedendo evidenze **concrete e univoche**, non presunzioni.